

INFORMAZIONI SULL'ESMA

1 Indice

L'ESMA in sintesi	2
Revisione delle AEV	4
Consiglio delle autorità di vigilanza e ANC	8
Consiglio di amministrazione	9
Comitato di vigilanza delle controparti centrali	9
Comitato congiunto	11
Attività intersettoriale	15
Domande e risposte congiunte	15
Consultazioni congiunte	17
Biblioteca comune	17
Etica e conflitto di interessi	17
Commissione di ricorso	18
SMSG	21
Organigramma dell'ESMA	21
Informazioni istituzionali	22
Programma di lavoro e bilancio	22
Informazioni di contatto	23
Reclami	24
Metodi di lavoro	26
Comitati permanenti e altri organi	28
Possibilità di carriera	29
Posti vacanti	31
Appalti	31
Protezione dei dati	31

L'ESMA in sintesi

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) è un'autorità indipendente dell'UE che contribuisce a salvaguardare la stabilità del sistema finanziario dell'Unione migliorando la tutela degli investitori e promuovendo mercati finanziari stabili e ordinati.

L'ESMA consegue i propri obiettivi:

- valutando i rischi per gli investitori, per i mercati e per la stabilità finanziaria;
- completando un *corpus* unico di norme per i mercati finanziari dell'UE;
- promuovendo la convergenza in materia di vigilanza;
- vigilando direttamente sulle agenzie di rating del credito, sui repertori di dati sulle negoziazioni e sui repertori di dati sulle cartolarizzazioni.

Oltre a promuovere la convergenza in materia di vigilanza tra le autorità nazionali competenti (**ANC**) degli Stati membri preposte alla vigilanza dei mercati degli strumenti finanziari e dei capitali, l'ESMA mira a fare altrettanto nei settori finanziari collaborando strettamente con le altre autorità europee di vigilanza competenti nei settori delle banche (**ABE**) e delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (**EIOPA**).

Pur essendo un'autorità indipendente, l'ESMA risponde alle istituzioni europee, inclusi il Parlamento europeo, dove riferisce alla commissione per i problemi economici e monetari (**ECON**) su sua richiesta in audizioni formali, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea. L'Autorità relaziona periodicamente alle istituzioni sulle proprie attività in occasione di riunioni e nella relazione annuale.

Missione e obiettivi

Una missione: migliorare la tutela degli investitori e promuovere mercati finanziari stabili e ordinati

Tre obiettivi: tutela degli investitori, mercati ordinati e stabilità finanziaria

STORIA

L'istituzione dell'ESMA è stata la diretta conseguenza delle raccomandazioni formulate nella [relazione de Larosière](#) del 2009, che sollecitava la creazione di un sistema europeo di vigilanza finanziaria (**SEVIF**) come rete decentralizzata. A norma del proprio [regolamento istitutivo](#), l'ESMA ha iniziato a operare il 1° gennaio 2011 in sostituzione del Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (**CESR**), che era una rete formata dalle **ANC** con il compito di promuovere una vigilanza coerente nell'UE e fornire consulenza alla Commissione europea.

ATTIVITÀ

L'ESMA adempie la propria missione e consegue i propri obiettivi svolgendo **quattro attività**:

- valutazione dei rischi per gli investitori, per i mercati e per la stabilità finanziaria;
- completamento di un *corpus* unico di norme per i mercati finanziari dell'UE;
- promozione della convergenza in materia di vigilanza;

- vigilanza diretta di specifici soggetti finanziari.

Valutazione dei rischi per gli investitori, per i mercati e per la stabilità finanziaria

La **valutazione dei rischi per gli investitori, per i mercati e per la stabilità finanziaria** ha lo scopo di individuare in maniera tempestiva le tendenze, i rischi e le vulnerabilità emergenti e, se possibile, le opportunità, in modo tale da poter intervenire. L'ESMA sfrutta la sua posizione unica per riconoscere gli sviluppi dei mercati che minacciano la stabilità finanziaria, la tutela degli investitori o il regolare funzionamento dei mercati finanziari.

Le valutazioni dei rischi dell'ESMA sviluppano ulteriormente e integrano le valutazioni dei rischi eseguite dalle altre autorità europee di vigilanza (**AEV**) e dalle **ANC**, oltre a contribuire al lavoro sistemico svolto dal Comitato europeo per il rischio sistemico (**CERS**), focalizzato sui rischi per la stabilità nei mercati finanziari.

- **Al livello interno**, i risultati della funzione di valutazione dei rischi concorrono ad alimentare le attività dell'ESMA relative al *corpus* unico di norme, alla convergenza in materia di vigilanza e alla supervisione diretta di specifici soggetti finanziari.
- **Al livello esterno**, l'ESMA promuove la trasparenza e la tutela degli investitori mettendo le informazioni a loro disposizione attraverso i propri repertori e banche dati pubblici e, se necessario, emanando avvertimenti per gli investitori. La funzione di analisi dei rischi monitora da vicino i benefici e i rischi dell'innovazione finanziaria nell'UE.

Completamento di un *corpus* unico di norme per i mercati finanziari dell'UE

Il **completamento di un *corpus* unico di norme per i mercati finanziari dell'UE** ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato unico dell'UE creando condizioni di parità per gli investitori e gli emittenti nell'UE. L'ESMA contribuisce a rafforzare la qualità del *corpus* unico di norme per i mercati finanziari dell'UE elaborando norme tecniche e fornendo consulenza alle istituzioni dell'UE sui progetti legislativi. Questa funzione di regolamentazione costituisce il compito primario dell'ESMA nella sua fase di sviluppo.

Promozione della convergenza in materia di vigilanza

La **convergenza in materia di vigilanza** consiste nell'attuazione e applicazione coerenti delle stesse norme sulla base di approcci simili in tutti i 27 Stati membri. La **promozione della convergenza in materia di vigilanza** ha lo scopo di garantire condizioni di parità attraverso un'attività di regolamentazione e vigilanza di elevata qualità, prevenendo l'arbitraggio regolamentare o una corsa al ribasso tra gli Stati membri. L'attuazione e l'applicazione coerenti delle norme garantiscono la sicurezza del sistema finanziario, tutelano gli investitori e assicurano il regolare funzionamento dei mercati. Per realizzare la **convergenza in materia di vigilanza** è necessario condividere le migliori pratiche e incrementare l'efficienza sia delle ANC sia del settore finanziario. Quest'attività è condotta in stretta collaborazione con le ANC. Grazie alla posizione che ricopre all'interno del SEVIF, l'ESMA può effettuare verifiche *inter pares*, stabilire obblighi di comunicazione dei dati al livello dell'UE, eseguire studi tematici e realizzare programmi di lavoro comuni, redigere pareri, linee guida e domande e risposte, ma anche instaurare una fitta rete per condividere le migliori pratiche e formare i funzionari delle autorità di vigilanza. Inoltre, a seguito della revisione delle AEV, l'ESMA individuerà due priorità strategiche in materia di vigilanza al livello dell'UE, di cui le ANC terranno conto nei rispettivi programmi di lavoro annuali. L'ESMA sostiene attivamente il coordinamento internazionale della vigilanza.

Vigilanza diretta di specifici soggetti finanziari

L'ESMA è l'**organismo responsabile della vigilanza diretta di specifici soggetti finanziari**:

- agenzie di rating del credito **(CRA)**;
- repertori di dati sulle cartolarizzazioni **(SR)**;
- repertori di dati sulle negoziazioni **(TR)**.

Questi soggetti costituiscono una parte sostanziale dell'infrastruttura del mercato dell'UE.

Le quattro attività dell'ESMA sono strettamente correlate tra loro. Gli elementi emersi dalla valutazione dei rischi forniscono informazioni utili per le attività relative al *corpus* unico di norme, alla convergenza in materia di vigilanza e alla vigilanza diretta, e viceversa. Riteniamo che la convergenza in materia di vigilanza rappresenti il principale risultato dell'attuazione e applicazione del *corpus* unico di norme. La vigilanza diretta delle agenzie di rating del credito e dei repertori di dati sulle negoziazioni beneficia delle nostre attività relative alla valutazione dei rischi e al *corpus* unico di norme, oltre a contribuirvi.

Revisione delle AEV

GOVERNANCE

L'ESMA fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), una rete imperniata sulle tre autorità europee di vigilanza (AEV), sul Comitato europeo per il rischio sistemico e sulle autorità di vigilanza nazionali. Il suo compito principale è garantire una vigilanza finanziaria coerente e adeguata in tutta l'UE.

SISTEMA EUROPEO DI VIGILANZA FINANZIARIA

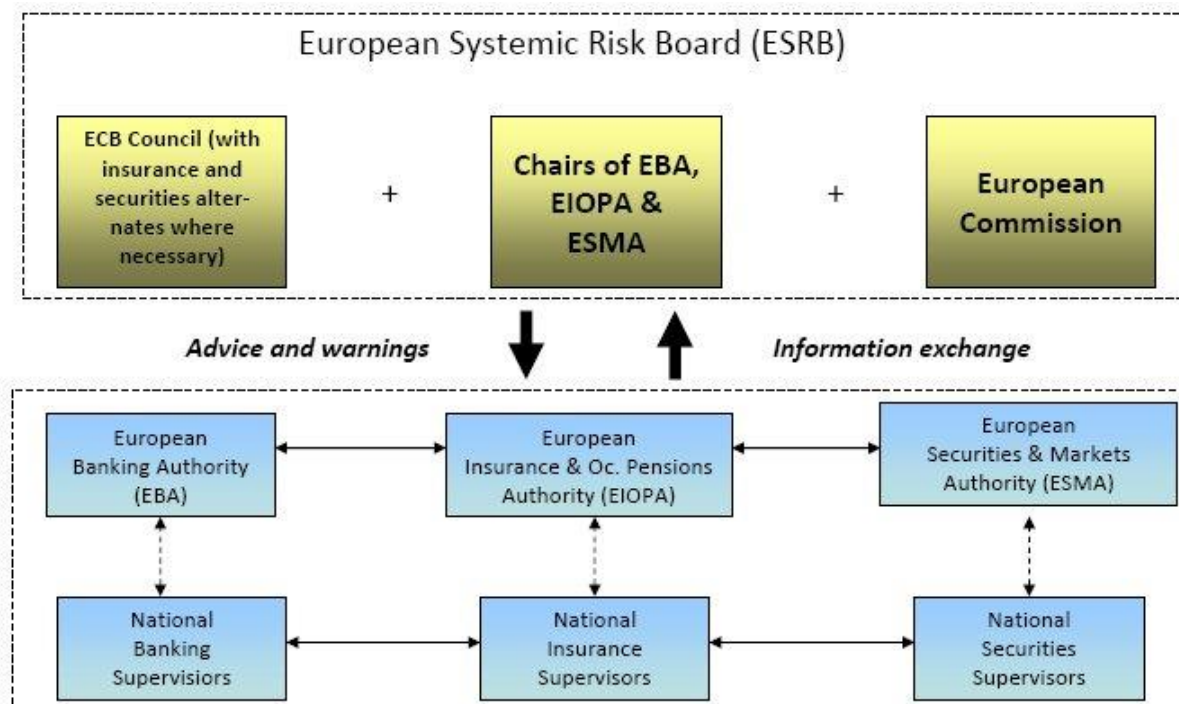
Il Sistema europeo di vigilanza finanziaria comprende sia la stabilità finanziaria sia le autorità di vigilanza:

- il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'UE;
- l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;

- l'Autorità bancaria europea (ABE);
- l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA);
- il Comitato congiunto delle AEV;
- le autorità nazionali competenti o di vigilanza di ciascuno Stato membro.

Mentre le autorità di vigilanza nazionali sono preposte alla vigilanza di singoli soggetti, le AEV si occupano dell'armonizzazione della vigilanza finanziaria nell'UE elaborando un *corpus* unico di norme e promuovendo la sua applicazione coerente, al fine di creare condizioni di parità. Inoltre, le AEV valutano i rischi e le vulnerabilità nel settore finanziario. L'ESMA è l'autorità preposta alla vigilanza diretta delle agenzie di rating del credito, delle controparti centrali (CCP) dei paesi terzi, dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni e dei repertori di dati sulle negoziazioni, incluse le operazioni di finanziamento mediante strumenti finanziari. L'ESMA assumerà responsabilità supplementari in relazione alla vigilanza sugli indici di riferimento critici, sui fornitori di servizi di dati e sulle società di paesi terzi in una serie di aree differenti. L'obiettivo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate adeguatamente al fine di assicurare la stabilità finanziaria e promuovere la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso, nonché di fornire una tutela sufficiente dei consumatori di servizi finanziari.

Insieme alle altre due autorità europee di vigilanza (ABE ed EIOPA), l'ESMA fa parte del Comitato congiunto, che si adopera per assicurare l'uniformità intersettoriale e posizioni comuni nell'area della vigilanza dei conglomerati finanziari, nonché su altre questioni intersettoriali.



European Systemic Risk Board (ESRB)	Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS)
ECB Council (with insurance and securities alternates where necessary)	Consiglio della BCE (se necessario, con supplenti delle assicurazioni e degli strumenti finanziari)

Chairs of EBA, EIOPA & ESMA	Presidenti dell'ABE, dell'EIOPA e dell'ESMA
European Commission	Commissione europea
Advice and warnings	Consulenza e avvertimenti
Information exchange	Scambio di informazioni
European Banking Authority (EBA)	Autorità bancaria europea (ABE)
European Insurance & Oc. Pensions Authority (EIOPA)	Assicurazioni e pensioni az. europee Autorità per le pensioni (EIOPA)
European Securities & Markets Authority (ESMA)	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)
National Banking Supervisors	Autorità nazionali di vigilanza sulle banche
National Insurance Supervisors	Autorità nazionali di vigilanza sulle assicurazioni
National Securities Supervisors	Autorità nazionali di vigilanza sugli strumenti finanziari

STRUTTURA DI GOVERNANCE DELL'ESMA

I due organi direttivi dell'ESMA sono:

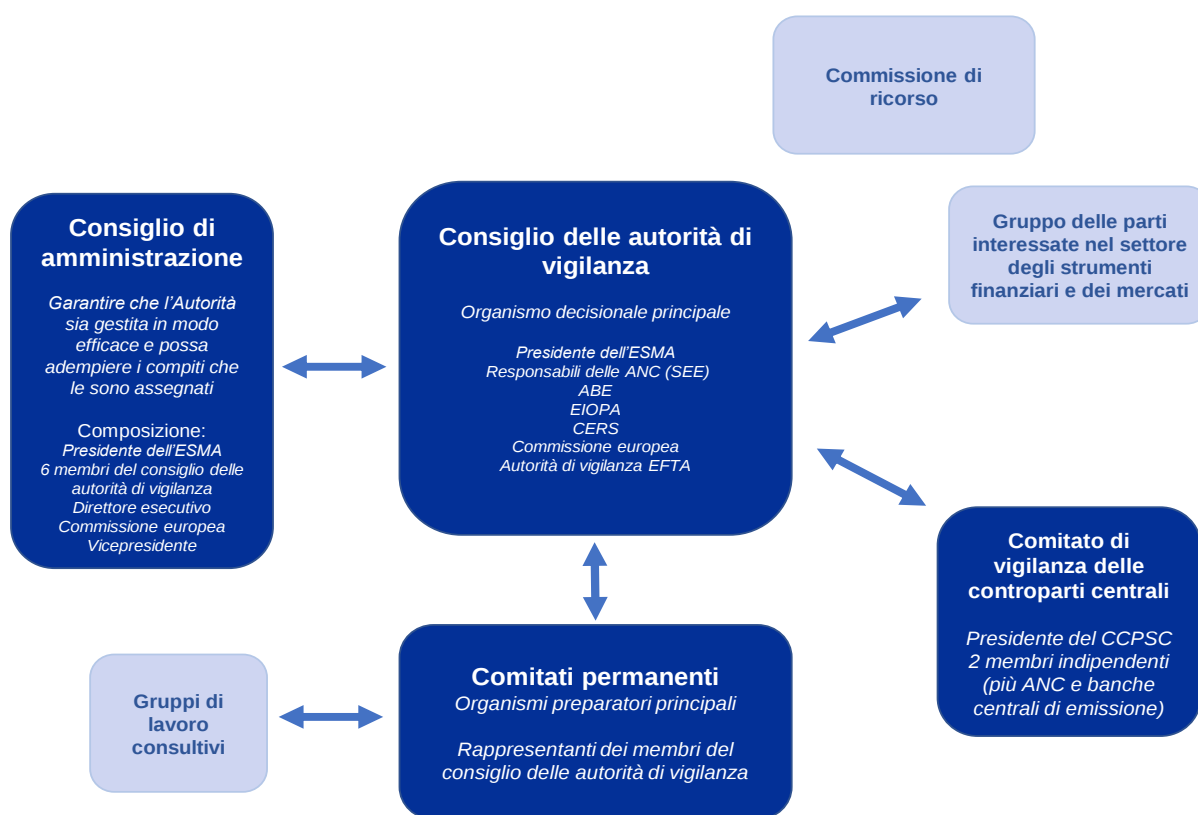
- il [consiglio delle autorità di vigilanza](#), che guida il lavoro dell'Autorità e ha la responsabilità decisionale in un'ampia gamma di materie, tra cui l'adozione di progetti di norme tecniche, orientamenti, pareri, relazioni e consulenza alle istituzioni dell'UE. Ha altresì il potere di dichiarare situazioni di crisi e adottare le decisioni finali sul bilancio dell'ESMA;
- il [consiglio di amministrazione](#), il quale verifica che l'Autorità adempia la propria missione e i compiti che le sono assegnati in conformità del regolamento ESMA. In particolare, il consiglio di amministrazione si concentra sugli aspetti direttivi dell'Autorità quali l'elaborazione e attuazione di un programma di lavoro pluriennale e le questioni relative alle risorse umane e di bilancio.

Il [presidente](#) rappresenta l'Autorità. Prepara il lavoro del consiglio delle autorità di vigilanza e ne presiede le riunioni, oltre a quelle del consiglio di amministrazione. Il supplente del presidente è il vicepresidente.

Il [direttore esecutivo](#) è responsabile della gestione quotidiana dell'Autorità, comprese le questioni relative al personale, l'elaborazione e attuazione del programma di lavoro annuale, la redazione del progetto di bilancio e la preparazione del lavoro del consiglio di amministrazione.

COMITATO DI VIGILANZA DELLE CONTROPARTI CENTRALI

In conformità dell'EMIR, l'ESMA ha istituito un comitato di vigilanza delle controparti centrali composto da un presidente permanente e da membri indipendenti, con il compito di promuovere la convergenza della vigilanza sulle CCP dell'UE e di vigilare sulle CCP di paesi terzi di importanza sistemica.



COMITATI PERMANENTI

Il consiglio delle autorità di vigilanza è sostenuto da alcuni comitati permanenti e gruppi di lavoro che si occupano di questioni tecniche. Sono presieduti da membri del Consiglio e riuniscono gli esperti nazionali in campi specifici, allo scopo di definire le strategie o promuovere la convergenza in materia di vigilanza. Sono coadiuvati dal personale dell'Autorità e operano con l'obiettivo di rafforzare la rete delle autorità di regolamentazione in una data area, come concordato in una serie di mandati ad hoc.

GRUPPO DELLE PARTI INTERESSATE NEL SETTORE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI

Il [gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati \(SMSG\)](#) è stato istituito ai sensi del regolamento ESMA per agevolare la consultazione delle parti interessate in aree rilevanti per i compiti dell'ESMA. I membri del gruppo rappresentano i partecipanti ai mercati finanziari e i loro dipendenti, i consumatori e altri utenti al dettaglio di servizi finanziari, i consumatori, gli utenti di servizi finanziari e le piccole e medie imprese. L'ESMA è tenuta a consultare l'SMSG in relazione ai propri progetti di norme tecniche e orientamenti.

GRUPPI DI LAVORO CONSULTIVI

Sono formati da partecipanti ai mercati (operatori, consumatori e utenti finali) provenienti da tutta l'UE e sono stati istituiti per fornire consulenza tecnica ai comitati permanenti. Non rappresentano interessi nazionali né interessi specifici di singole società e integrano l'abituale processo di consultazione avviato dall'ESMA per la definizione della strategia.

COMITATO CONSULTIVO IN MATERIA DI PROPORZIONALITÀ

L'ESMA ha istituito un comitato consultivo in materia di proporzionalità affinché fornisca consulenza su come tenere conto delle differenze specifiche prevalenti nel settore durante l'attuazione delle azioni e delle misure. Il comitato consultivo in materia di proporzionalità esamina sia le azioni e le misure già in atto sia quelle ancora in fase di elaborazione. Le differenze specifiche possono riguardare rischi, modelli e pratiche aziendali ovvero le dimensioni delle istituzioni e dei mercati finanziari, e devono essere di una certa rilevanza.

Il comitato risponde direttamente al consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA.

Il consiglio delle autorità di vigilanza e il consiglio di amministrazione dell'ESMA possono chiedere consulenza al comitato consultivo in materia di proporzionalità, il quale verifica altresì il seguito dato alle proprie consulenze e raccomandazioni.

COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) esegue la sorveglianza macroprudenziale dei mercati finanziari a livello europeo. Ha l'obiettivo di prevenire e mitigare i rischi sistemici per la stabilità finanziaria nell'Unione europea alla luce degli sviluppi macroeconomici. Il CERS svolge una serie di compiti, ad esempio raccoglie e analizza informazioni rilevanti, individua i rischi e ne definisce le priorità, emana avvertimenti e raccomandazioni e monitora il relativo seguito, oltre a fornire al Consiglio valutazioni dell'esistenza di potenziali situazioni di emergenza. Inoltre, collabora con gli altri membri del SEVIF e coordina le azioni con altre organizzazioni finanziarie internazionali come il Fondo monetario internazionale (FMI) e il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB).

L'ESMA contribuisce all'operato del CERS fornendo dati ed eseguendo prove di stress in stretto coordinamento con le altre AEV e il CERS. L'ESMA è membro con diritto di voto del consiglio generale insieme alle altre AEV, alla Commissione europea, al presidente e al vicepresidente della Banca centrale europea, ai governatori delle banche centrali nazionali, al presidente e ai vicepresidenti del comitato consultivo scientifico del CERS e al presidente del suo comitato consultivo tecnico.

Consiglio delle autorità di vigilanza e ANC

Il compito principale del consiglio delle autorità di vigilanza è adottare tutte le decisioni strategiche dell'ESMA.

Su questa [pagina](#) si può consultare l'elenco dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza e delle ANC.

Le dichiarazioni di interessi dei membri del consiglio e dei loro supplenti si possono consultare sulla [pagina relativa all'etica e ai conflitti di interessi](#).

Il Consiglio guida il lavoro dell'Autorità e ha la responsabilità decisionale definitiva in un'ampia gamma di materie, comprese l'adozione di norme tecniche, pareri e orientamenti dell'ESMA e la consulenza per le istituzioni dell'UE. Il Consiglio è sostenuto da alcuni comitati permanenti e gruppi di lavoro dell'ESMA che si occupano di questioni tecniche.

Oltre al presidente dell'ESMA, fanno parte del consiglio delle autorità di vigilanza i responsabili delle autorità nazionali competenti dell'Unione europea e il responsabile della regolamentazione e vigilanza degli strumenti finanziari nello Spazio economico europeo (SEE), assieme ai rappresentanti senza diritto di voto della Commissione europea, del Comitato europeo per il rischio sistemico, dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità di vigilanza dell'Associazione europea di libero scambio. Alle riunioni del Consiglio partecipa anche il direttore esecutivo.

Il consiglio delle autorità di vigilanza si riunisce almeno due volte all'anno.

In conformità dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l'ESMA, il consiglio delle autorità di vigilanza ha adottato il proprio [regolamento interno](#).

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si accerta che l'ESMA adempia tutte le proprie missioni.

Oltre al presidente, il consiglio di amministrazione è composto da sei membri selezionati dal consiglio delle autorità di vigilanza tra i propri componenti. Il direttore esecutivo, il vicepresidente e un rappresentante della Commissione partecipano in qualità di membri senza diritto di voto (ad eccezione delle materie inerenti al bilancio, nelle quali la Commissione ha diritto di voto).

Il compito principale del consiglio di amministrazione è garantire che l'Autorità adempia la propria missione ed esegua i compiti che le sono assegnati in conformità del regolamento ESMA; in particolare, il consiglio di amministrazione si concentra sugli aspetti direttivi dell'Autorità quali l'elaborazione e l'attuazione di un programma di lavoro pluriennale e le questioni relative alle risorse umane e di bilancio.

In conformità dell'articolo 47, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l'ESMA, il Consiglio di amministrazione ha adottato il proprio [regolamento interno](#).

Su questa [pagina](#) si può consultare l'elenco dei membri del consiglio di amministrazione.

Comitato di vigilanza delle controparti centrali

Il comitato di vigilanza delle controparti centrali (CCPSC) è stato istituito ai sensi del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR), quale modificato dall'EMIR 2.2, in qualità di comitato interno permanente dell'ESMA e risponde al consiglio delle autorità di vigilanza, che rimane l'organo competente per le decisioni definitive su tutte le proposte di decisione redatte dal CCPSC.

RESPONSABILITÀ

Il CCPSC è responsabile di una serie di compiti relativi alle controparti centrali stabilite nell'UE, al fine di migliorare la convergenza in materia di vigilanza e garantire un contesto resiliente per le CCP. Tali compiti comprendono:

- la redazione di pareri su proposte di decisioni di un'autorità competente concernenti la conformità di una CCP dell'UE a taluni requisiti dell'EMIR;
- la verifica annuale *inter pares* della vigilanza sulle CCP dell'UE;
- la prova di stress annuale condotta dall'ESMA sulle CCP;
- la preparazione di decisioni sulla convalida di modifiche significative dei modelli di rischio delle CCP.

Nell'ambito delle nuove responsabilità attribuite all'ESMA in materia di vigilanza sulle CCP stabilite in paesi terzi, il CCPSC è responsabile anche di alcuni compiti riguardanti tali CCP, allo scopo di assicurare l'adeguatezza del monitoraggio e della gestione del rischio che esse potrebbero comportare per l'UE. Questo compito è collegato, in particolare, alla preparazione di decisioni relative al riconoscimento di CCP di paesi terzi e alla vigilanza sulle CCP di classe 2, compresi le valutazioni della loro classificazione e conformità comparabile e il riesame dei riconoscimenti.

COMPOSIZIONE

Il CCPSC è formato da Klaus Löber in qualità di presidente, da Nicoletta Giusto e Froukelien Wendt in qualità di membri indipendenti e dalle autorità competenti degli Stati membri con una CCP autorizzata (membri con diritto di voto). Il CCPSC comprende anche alcune banche centrali di emissione (membri senza diritto di voto) quando discute taluni argomenti relativi alle CCP di paesi terzi (decisioni concernenti la loro classificazione e la vigilanza sulle CCP di classe 2) o la prova di stress condotta dall'ESMA sulle CCP.

Mentre il presidente e i membri indipendenti sono soggetti alla politica in materia di conflitti di interessi per il personale dell'ESMA, agli altri membri del CCPSC si applica la politica in materia di indipendenza e processi decisionali, finalizzata a evitare conflitti di interessi (politica sui conflitti di interessi) dei soggetti non appartenenti al personale ([ESMA22-328-402](#)).

COMITATO STRATEGICO DELLE CONTROPARTI CENTRALI

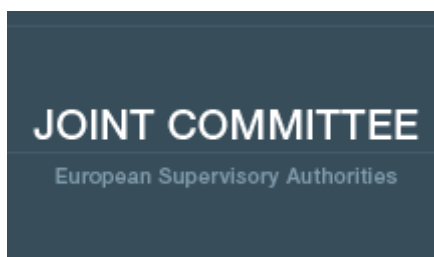
Al fine di garantire la separazione strutturale tra il CCPSC e le altre funzioni previste dal regolamento ESMA, il consiglio delle autorità di vigilanza ha istituito il comitato strategico delle controparti centrali (CCPPC), che si occupa degli altri compiti relativi alle CCP.

Il CCPPC svolge i compiti inerenti alla funzione di regolamentazione delle questioni relative alle CCP ai sensi dell'EMIR o di altra legislazione dell'UE, comprese la definizione di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, la preparazione di consulenze per la Commissione europea o la redazione di domande e risposte, orientamenti e raccomandazioni sulle questioni riguardanti le CCP.

In futuro potranno essere istituiti ulteriori comitati correlati alle controparti centrali, ad esempio in materia di risanamento e regolamentazione delle CCP.

Su questa [pagina](#) si può consultare l'elenco dei membri del comitato di vigilanza delle CCP.

Comitato congiunto



JOINT COMMITTEE	COMITATO CONGIUNTO
European Supervisory Authorities	Autorità europee di vigilanza

INFORMAZIONI SUL COMITATO CONGIUNTO

Il comitato congiunto è un forum che persegue l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), note collettivamente come le tre autorità europee di vigilanza (AEV).

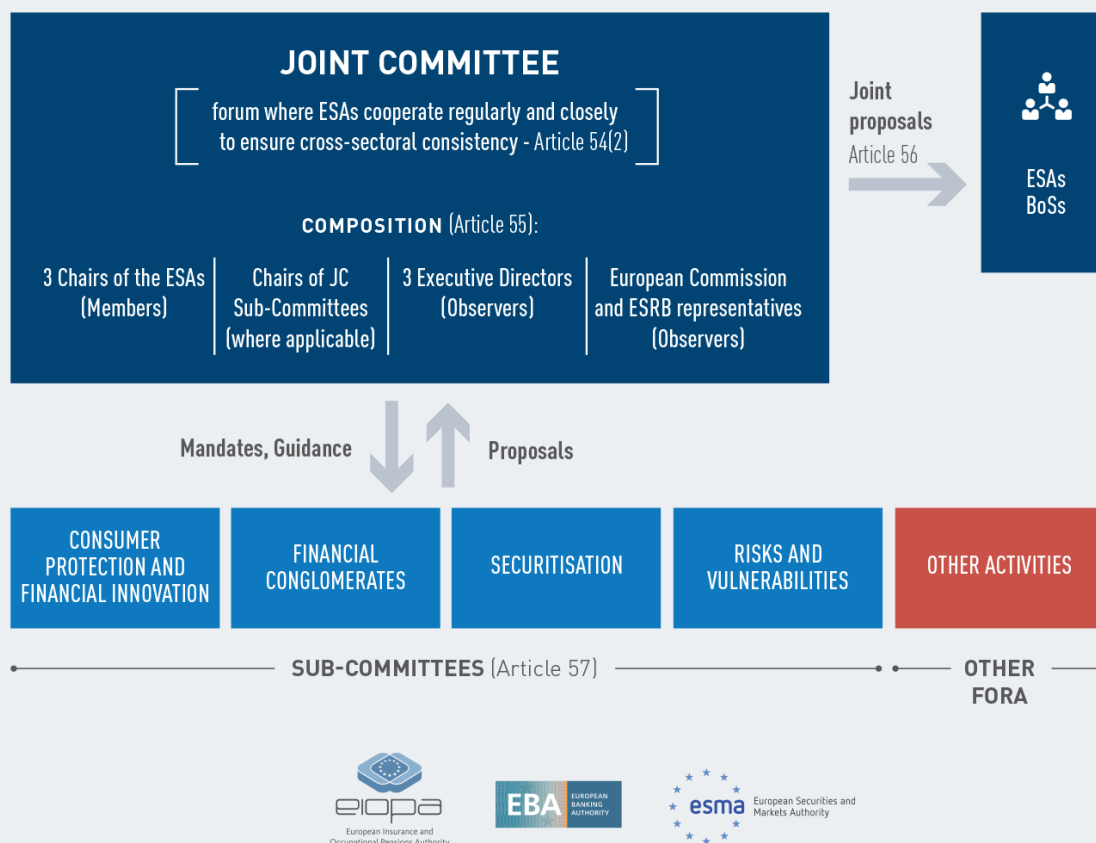
Tramite il comitato congiunto, le tre AEV coordinano regolarmente e strettamente le proprie attività di vigilanza nell'ambito delle rispettive responsabilità e assicurano l'uniformità delle proprie pratiche. In particolare, il comitato congiunto opera nelle seguenti aree: analisi microprudenziali degli sviluppi intersettoriali, dei rischi e delle vulnerabilità in termini di stabilità finanziaria; servizi finanziari al dettaglio e questioni inerenti alla tutela dei consumatori e degli investitori; prodotti di investimento al dettaglio; sicurezza informatica; conglomerati finanziari; contabilità e revisione dei conti eccetera. All'interno del comitato congiunto, le AEV esaminano e monitorano insieme i potenziali rischi emergenti per i partecipanti ai mercati finanziari e per il sistema finanziario nel suo complesso.

Il comitato congiunto può contare su personale dedicato messo a disposizione da ciascuna delle AEV che svolge la funzione di segretariato.

Oltre a essere un forum per la cooperazione, il comitato congiunto ha un ruolo importante nello scambio di informazioni con il Comitato europeo per il rischio sistemico e nello sviluppo dei rapporti tra il CERS e le AEV.

JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES

SUB-STRUCTURES



JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES	COMITATO CONGIUNTO DELLE AUTORITÀ EUROPEE DI VIGILANZA
SUB-STRUCTURES	SOTTOSTRUTTURE
JOINT COMMITTEE	COMITATO CONGIUNTO
forum where ESAs cooperate regularly and closely to ensure cross-sectoral consistency – Article 54(2)	forum in cui le AEV collaborano regolarmente e strettamente per assicurare l'uniformità intersettoriale (articolo 54, paragrafo 2)
COMPOSITION (Article 55):	COMPOSIZIONE (articolo 55):
3 Chairs of the ESAs (Members)	3 presidenti delle AEV (membri)
Chairs of JC Sub-Committees (where applicable)	presidenti dei sottocomitati del CG (se del caso)
3 Executive Directors (Observers)	3 direttori esecutivi (osservatori)
European Commission and ESRB representatives	rappresentanti della Commissione europea e del CERS

(Observers)	(osservatori)
Joint proposals Article 56	Proposte congiunte articolo 56
ESAs BoSs	AEV CAV
Mandates, Guidance	Mandati, orientamenti
Proposals	Proposte
CONSUMER PROTECTION AND FINANCIAL INNOVATION	PROTEZIONE DEI CONSUMATORI E INNOVAZIONE FINANZIARIA
FINANCIAL CONGLOMERATES	CONGLOMERATI FINANZIARI
SECURISATION	CARTOLARIZZAZIONI
RISKS AND VULNERABILITIES	RISCHI E VULNERABILITÀ
OTHER ACTIVITIES	ALTRE ATTIVITÀ
SUB-COMMITTEES (Article 57)	SOTTOCOMITATI (articolo 57)
OTHER FORA	ALTRI FORUM
European Insurance and Occupational Pensions Authority	Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali
European Banking Authority	Autorità bancaria europea
European Securities and Markets Authority	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

Per saperne di più potete scaricare l'opuscolo [Towards European Supervisory Convergence: The Joint Committee of the European Supervisory Authorities](#) (Verso la convergenza della vigilanza europea: il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza), che analizza le missioni, gli obiettivi e i compiti del comitato congiunto e i risultati conseguiti nei suoi primi cinque anni di attività.

Ulteriori informazioni sulle tre AEU sono disponibili sui rispettivi siti web:

- [Autorità bancaria europea](#)
- [Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali](#)
- [Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati](#)

COMPOSIZIONE

Il comitato congiunto è composto:

dai presidenti delle AEU e, se del caso, dal presidente di uno dei sottocomitati del comitato congiunto.

Osservatori:

- i direttori esecutivi delle AEU;
- un rappresentante della Commissione;
- un rappresentante del CERS.

AUTORITÀ DI PRESIDENZA

Il presidente del comitato congiunto è nominato in base a un sistema di rotazione annuale fra i presidenti delle AEV. Il presidente del comitato congiunto è un vicepresidente del CERS.

Il presidente dell'AEV che presiede il comitato congiunto è responsabile del coordinamento dell'attività relativa a una serie di questioni ricorrenti nonché ad altre tematiche che possono presentarsi *una tantum* nelle diverse aree intersettoriali. Il presidente organizza a cadenza trimestrale le riunioni del comitato congiunto, di persona o in videoconferenza, per discutere e stabilire l'attività comune delle AEV.

[Qui](#) sono disponibili informazioni sulla presidenza attuale e sulle presidenze future del comitato congiunto.

Il regolamento interno del comitato congiunto è disponibile [qui](#).

AMBITO DI ATTIVITÀ

Nello svolgimento del proprio lavoro il comitato congiunto si occupa principalmente dei seguenti ambiti di regolamentazione, al fine di assicurare l'uniformità intersettoriale:

- conglomerati finanziari;
- contabilità e revisione dei conti;
- analisi microprudenziali degli sviluppi intersettoriali, dei rischi e delle vulnerabilità in termini di stabilità finanziaria;
- prodotti di investimento al dettaglio;
- sicurezza informatica;
- scambio di informazioni e migliori prassi con il CERS e le altre AEV;
- questioni inerenti ai servizi finanziari al dettaglio e alla tutela dei consumatori e degli investitori;
- consulenza da parte del comitato istituito a norma dell'articolo 1, paragrafo 6.

PROGRAMMA DI LAVORO DEL COMITATO CONGIUNTO

Il programma di lavoro del comitato congiunto è aggiornato e pubblicato annualmente, allo stesso modo del programma di lavoro individuale di ciascuna AEV.

RELAZIONE ANNUALE DEL COMITATO CONGIUNTO

Ciascuna AEV risponde singolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio. Essendo l'organo che permette alle AEV di collaborare su questioni intersettoriali, il comitato congiunto risponde al Parlamento europeo e al Consiglio. Ogni anno pubblica la relazione annuale, che è inoltre inclusa nelle relazioni annuali delle AEV come parte integrante.

Attività intersettoriale

Il comitato congiunto svolge altresì attività relative ad altre questioni intersettoriali, come la regolamentazione degli indici di riferimento, i prodotti finanziari strutturati (cartolarizzazioni), le agenzie di rating del credito e altro.

[Qui](#) sono disponibili ulteriori informazioni dettagliate.

FORUM EUROPEO DEI FACILITATORI DELL'INNOVAZIONE (EFIF)



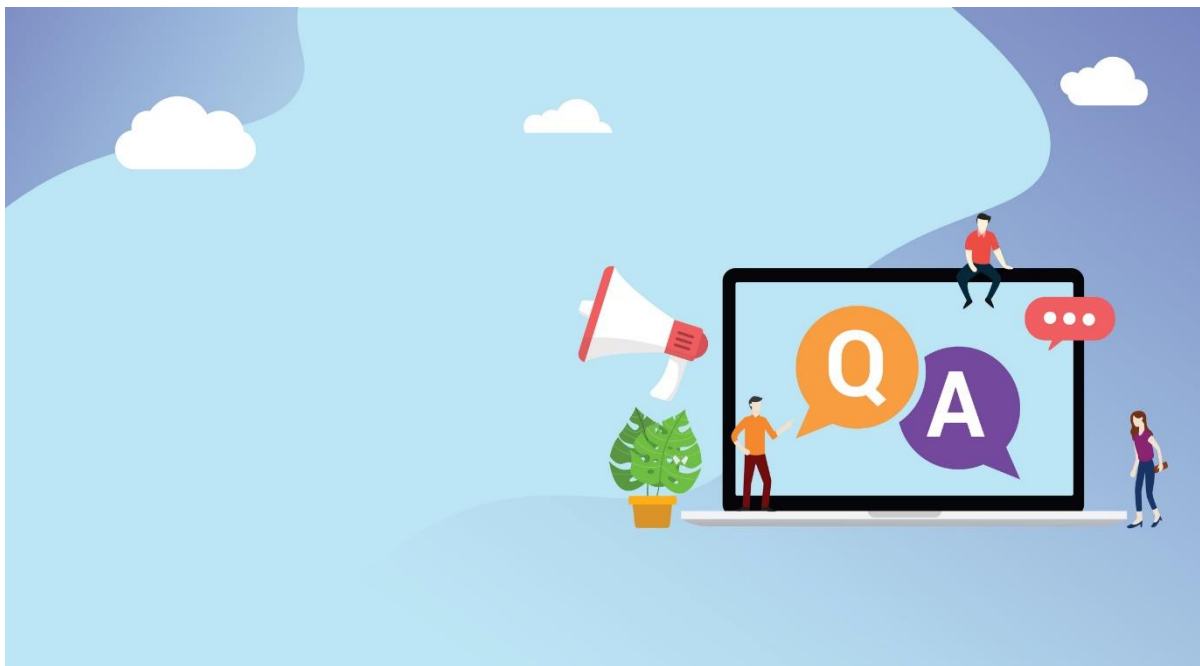
L'EFIF mette a disposizione delle autorità di vigilanza una piattaforma per incontrarsi periodicamente e scambiare le esperienze relative alla collaborazione con le imprese tramite i facilitatori dell'innovazione (spazi di sperimentazione normativa e poli di innovazione) e le competenze in ambito tecnologico, nonché per trovare punti d'intesa sul regime normativo per i prodotti innovativi, i modelli aziendali e dei servizi e, in generale, per dare impulso al coordinamento bilaterale e multilaterale.

L'EFIF è stato istituito a seguito della [relazione congiunta delle AEV sugli spazi di sperimentazione normativa e i poli di innovazione](#) del gennaio 2019, che individuava la necessità di agire per promuovere maggiore coordinamento e cooperazione tra i facilitatori dell'innovazione, al fine di sostenere la diffusione delle tecnologie finanziarie nel mercato unico.

Domande e risposte congiunte

Le tre autorità europee di vigilanza – ABE, ESMA ed EIOPA – elaborano domande e risposte comuni per sostenere un'attuazione coerente ed efficace del quadro normativo dell'UE per il settore dei servizi finanziari. Queste domande e risposte contribuiscono anche al completamento del *corpus* unico di norme dell'UE.

A tal fine le AEV rispondono pubblicamente alle domande poste dal pubblico, dai partecipanti ai mercati finanziari, dalle autorità competenti, dalle istituzioni dell'UE e da altre parti interessate.



PROCEDURA PER LE DOMANDE E RISPOSTE COMUNI DELLE AEV

In conformità dell'articolo 16 *ter* del regolamento istitutivo delle AEV, le parti interessate possono rivolgere domande sull'applicazione pratica o l'attuazione delle disposizioni degli atti legislativi che rientrano nella competenza congiunta delle AEV, nonché delle norme tecniche, degli orientamenti e delle raccomandazioni adottati a norma di tali atti.

Le domande dovrebbero riguardare l'applicazione pratica o l'attuazione delle disposizioni del pertinente atto giuridico e/o degli atti delegati o di esecuzione collegati, delle norme tecniche di regolamentazione, delle norme tecniche di attuazione, degli orientamenti o delle raccomandazioni. Le domande dovrebbero essere quanto più brevi e concise possibile. Le domande che implicano un'interpretazione del diritto dell'UE sono sottoposte alla Commissione europea, che redigerà le risposte.

Le domande oggetto di verifica e le relative risposte finali sono pubblicate di venerdì nella tabella riportata di seguito.

Le domande riguardanti il *regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR)*, che comprende le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento (UE) 2016/2251 sulla marginazione bilaterale, o il *regolamento sulla cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata* possono essere sottoposte tramite i seguenti link:

- [ABE](#)
- [EIOPA](#)
- [ESMA](#)

[Qui](#) è disponibile l'elenco delle domande e risposte comuni pubblicate.

Consultazioni congiunte

Per adempiere il proprio impegno a favore dell'apertura e della trasparenza, il comitato congiunto svolge consultazioni scritte per ricevere le osservazioni di tutte le parti interessate, compresi i partecipanti ai mercati, i consumatori e gli altri utenti finali.

Un elenco delle consultazioni in corso e di quelle passate è disponibile ai seguenti link:

- [ABE](#)
- [EIOPA](#)
- [ESMA](#)

Biblioteca comune

Le pubblicazioni del comitato congiunto fino alla data del 1° dicembre 2020 sono [disponibili qui](#).

Le pubblicazioni passate si possono consultare sul [sito web del comitato congiunto](#) e a breve saranno trasferite nella biblioteca.

Etica e conflitto di interessi

L'indipendenza e una condotta di tipo professionale sono fattori essenziali al fine di garantire elevati livelli di eccellenza dell'attività svolta dall'ESMA. L'Autorità si adopera per operare in maniera chiara e aperta, consapevole del proprio dovere di trasparenza nei confronti dei cittadini dell'UE. L'ESMA è impegnata a garantire che il proprio personale e gli organi direttivi non detengano interessi tali da minarne l'imparzialità; a tal fine ha attuato politiche specifiche per gestire potenziali conflitti di interessi. Tali politiche contribuiscono alla pronta individuazione e alla successiva gestione di qualsiasi conflitto di interessi, sia esso reale o potenziale:

- [Politica in materia di conflitti di interessi per gli organi direttivi dell'ESMA](#)
- [Politica in materia di conflitti di interessi e di etica – personale dell'ESMA](#)

A chi si rivolge?

La politica in materia di conflitti di interessi per gli organi direttivi dell'ESMA si rivolge sia ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza sia ai membri del consiglio di amministrazione, compresi i loro supplenti ufficialmente nominati. Questa politica si applica altresì ai membri senza diritto di voto, come i responsabili delle autorità nazionali competenti degli Stati membri dello Spazio economico europeo, i rappresentanti della Commissione europea, del Comitato europeo per il rischio sistemico, dell'Autorità bancaria europea e dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e gli osservatori che partecipano alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza. Nell'ambito di applicazione della politica in materia di conflitti di interessi rientrano anche i membri del comitato di vigilanza delle CCP, i loro supplenti ufficialmente nominati e gli osservatori.

Tutti i soggetti cui si applica questa politica sono tenuti a presentare una «dichiarazione di interessi», che è valutata dall'ESMA e resa pubblicamente disponibile sul suo sito web.

La politica in materia di conflitti di interessi e di etica per il personale si applica al personale dell'ESMA sia quando esso presta servizio presso l'Autorità sia successivamente.

Che cos'è un conflitto di interessi?

Un conflitto di interessi è definito come un conflitto tra il dovere pubblico dell'ESMA e qualsiasi interesse di una persona fisica, dei suoi parenti stretti o del suo datore di lavoro che potrebbe influenzare indebitamente l'adempimento dei suoi doveri e delle sue responsabilità ufficiali, incluso il dovere di agire nell'esclusivo interesse dell'Unione nel suo complesso, o che potrebbe comprometterne l'imparzialità, l'obiettività o l'indipendenza.

La politica dell'ESMA in materia di conflitti di interessi individua diversi tipi di interessi che dovrebbero essere segnalati all'Autorità e da essa valutati. Si tratta al riguardo di interessi di natura economica, appartenenze, attività con datori di lavoro (compresa l'autorità nazionale competente), attività di consulenza, diritti di proprietà intellettuale, interessi di parenti stretti nonché ogni altra attività o situazione tale da ingenerare un conflitto di interessi, sia esso reale o potenziale. Ogniqualvolta venga individuato un conflitto di interessi, si devono adottare misure adeguate per eliminarlo o mitigarlo.

Prima di ogni riunione o dopo l'avvio di una procedura scritta, i membri, i loro supplenti, i partecipanti senza diritto di voto e gli osservatori che prendono parte alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza, del consiglio di amministrazione e del comitato di vigilanza delle CCP, nonché i rappresentanti di un'autorità nazionale rilevante hanno il dovere di dichiarare l'esistenza di eventuali interessi che potrebbero essere considerati pregiudizievoli per la loro indipendenza in relazione a uno qualsiasi dei temi all'ordine del giorno.

Condotta professionale: la «dichiarazione di intenti»

Inoltre, tutti coloro che prendono parte alle attività dell'ESMA sono soggetti agli obblighi del segreto professionale e della riservatezza di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

I membri degli organi direttivi dell'ESMA devono confermare la propria conformità a tali obblighi mediante una «dichiarazione di intenti». Nel caso dei membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione, inclusi i loro supplenti ufficialmente nominati, tale dichiarazione di intenti è anche resa pubblica.

Su questa [pagina](#) si possono consultare le dichiarazioni di interessi, gli impegni alla riservatezza e le dichiarazioni di intenti dei dirigenti e degli organi direttivi dell'ESMA.

Commissione di ricorso

La commissione di ricorso è un organismo congiunto delle autorità europee di vigilanza ed è stata istituita per tutelare efficacemente i diritti delle parti cui si applicano le decisioni adottate dalle autorità.

La commissione di ricorso è pienamente indipendente nell'adozione delle proprie decisioni, benché faccia parte delle AEV e il suo segretariato sia sostenuto da tali autorità.



DISPOSIZIONI GENERALI

Gli articoli 58 e 59 dei regolamenti dell'ABE, dell'EIOPA e dell'ESMA (i «regolamenti delle AEV») prescrivono l'istituzione di una commissione di ricorso indipendente e imparziale delle tre autorità.

A norma dell'articolo 60 dei regolamenti delle AEV, la commissione è responsabile delle decisioni sui ricorsi contro talune decisioni delle autorità.

Le decisioni della commissione di ricorso possono essere a propria volta impugnate dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, a norma dell'articolo 61 dei regolamenti delle AEV e della specifica legislazione settoriale.

In conformità dell'articolo 58, paragrafo 8, dei regolamenti delle AEV, le autorità assicurano sostegno operativo e amministrativo alla commissione di ricorso tramite il comitato congiunto, che è anch'esso istituito in forza dei regolamenti delle AEV.

- [Autorità bancaria europea](#) (ABE)
- [Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali](#) (EIOPA)
- [Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati](#) (ESMA)

COMPOSIZIONE

[Membri e supplenti della commissione di ricorso](#)

La commissione di ricorso è composta da sei membri e sei supplenti nominati dall'ABE, dall'ESMA e dall'EIOPA in conformità dei regolamenti delle AEV.

I membri sono persone fisiche in possesso sia di comprovata esperienza professionale in campo bancario, assicurativo, delle pensioni aziendali e professionali, dei mercati degli strumenti finanziari o di altri servizi finanziari, sia della competenza giuridica necessaria per fornire consulenza legale specializzata per le attività delle autorità.

I dipendenti attualmente in servizio presso le autorità nazionali competenti o altre istituzioni nazionali o dell'Unione che partecipano alle attività delle AEV non possono essere nominati membri della commissione di ricorso.

Ai sensi dei regolamenti delle AEV, la commissione di ricorso ha eletto Marco Lamandini in qualità di presidente.

REGOLAMENTO INTERNO

In conformità dell'articolo 60, paragrafo 6, dei regolamenti delle AEV, la commissione di ricorso ha adottato il proprio regolamento interno, che disciplina la presentazione dei ricorsi e lo svolgimento delle relative procedure.

PRESENTAZIONE DEI RICORSI

L'intera procedura di ricorso è spiegata nel [regolamento interno](#). Inoltre, sono disponibili [orientamenti per le parti di un procedimento di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso](#) e un [modello di riferimento per redigere l'atto di ricorso](#). Gli articoli di legge citati di seguito sono ripresi dai [regolamenti delle AEV](#) o dal regolamento interno della commissione di ricorso.

Chi è autorizzato a presentare un ricorso?

«Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità competenti, può proporre ricorso contro una decisione dell'Autorità di cui agli articoli 17, 18 e 19, e contro ogni altra decisione adottata dall'Autorità in conformità degli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, avente come destinatario la predetta persona, o contro una decisione che, pur appearing come una decisione presa nei confronti di un'altra persona, riguardi detta persona direttamente e individualmente.»

— Articolo 60, paragrafo 1, dei regolamenti delle AEV

COME SI PRESENTA UN RICORSO?

I potenziali ricorrenti dovrebbero consultare accuratamente l'articolo 60 dei regolamenti delle AEV e il regolamento interno della commissione di ricorso, in particolare gli articoli 5 e 7, per accertarsi che non siano scaduti i termini.

«Il ricorso, insieme a una memoria che ne espone i motivi, è presentato per iscritto all'Autorità entro tre mesi dalla data della notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza di notifica, dal giorno in cui l'Autorità ha pubblicato la sua decisione.»

— Articolo 60, paragrafo 2, dei regolamenti delle AEV

«La parte che intende presentare ricorso contro una decisione dell'Autorità ai sensi dell'articolo 60 dei regolamenti delle AEV utilizza a tal fine un atto di ricorso che specifica la decisione dell'Autorità [che è] oggetto del ricorso.»

— Articolo 5 del regolamento interno della commissione di ricorso

L'atto di ricorso è depositato presso l'Autorità che ha emesso la decisione appellata dalla parte. L'atto dovrebbe essere sottoposto al presidente dell'Autorità interessata (i relativi indirizzi sono riportati di seguito) e contrassegnato come «riservato» su tutta la corrispondenza.

Copia al segretariato

L'atto di ricorso dovrebbe anche essere inoltrato in copia, in formato cartaceo e mediante posta elettronica, all'autorità che svolge le funzioni di segretariato della commissione di ricorso nell'anno in corso.

Poiché nessuna autorità può trattare i ricorsi presentati contro i propri atti (articolo 4 del regolamento interno della commissione di ricorso), nel caso in cui il ricorso sia proposto contro l'autorità che svolge le funzioni di segretariato nell'anno in corso, l'atto di ricorso dovrebbe essere inoltrato in copia, in formato cartaceo e mediante posta elettronica, all'autorità che svolgerà le funzioni di segretariato nell'anno successivo.

Il segretariato della commissione di ricorso resta in carica un anno in base a un meccanismo di rotazione.

SMSG

Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati collabora per agevolare le consultazioni tra l'ESMA, il suo consiglio delle autorità di vigilanza e le parti interessate sulle aree di responsabilità dell'ESMA, oltre a fornire consulenza tecnica per l'elaborazione della sua strategia. In tal modo l'SMSG contribuisce a garantire che le parti interessate possano collaborare alla definizione della strategia sin dall'inizio.

Su questa [pagina](#) si possono consultare i calendari degli organi direttivi.

Su questa [pagina](#) sono riportati i membri dell'SMSG.

Organigramma dell'ESMA

Su questa [pagina](#) si può consultare l'organigramma dell'ESMA.



Informazioni istituzionali

Su questa [pagina](#) sono disponibili le informazioni istituzionali relative all'ESMA.

Programma di lavoro e bilancio

Su questa [pagina](#) si possono consultare il programma di lavoro e il bilancio dell'ESMA.

Informazioni di contatto

Telefono	+33 1 58 36 43 21 L'ufficio dell'ESMA per il pubblico è aperto dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30
E-mail	info@esma.europa.eu
E-mail dei dipendenti	nome.cognome@esma.europa.eu
Ufficio stampa	Su questa pagina sono disponibili le informazioni di contatto per la stampa
Frodi e truffe	Frodi e truffe commesse mediante uso indebito del nome e del logo dell'ESMA
Reclami	Questa è la pagina dedicata ai reclami
Domande e risposte	Questa è la pagina dedicata alle domande e risposte
Segnalazioni di illeciti	Questa è la pagina dedicata alle segnalazioni di illeciti
Notifiche a norma della direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche	notificationBRRD@esma.europa.eu



Punto di contatto per le
sanzioni di cui alla
OICVM V

UCITSSanctionscontactpoint@esma.europa.eu

Indirizzo per i visitatori

[ESMA](#)

[201-203 Rue de Bercy](#)

[75012 Paris](#)

Indirizzo postale

ESMA

201-203 rue de Bercy

CS 80910

75589 Paris Cedex 12

Francia

Vi invitiamo a contattarci preferibilmente per telefono (+33 1 58 36 43 21) o mediante posta elettronica (info@esma.europa.eu)

Come raggiungerci

[Manuale per i visitatori](#)

Stazioni della metropolitana più vicine all'ESMA: Gare de Lyon (M1, M14, RERA, RERD), Gare d'Austerlitz (M10)

Termini ultimi di
presentazione

Su questa [pagina](#) sono riportati i termini ultimi di presentazione.

Reclami

In questa sezione sono disponibili informazioni sulle modalità con cui l'ESMA può rispondere ai reclami riguardanti i) i partecipanti ai mercati finanziari, comprese informazioni specifiche sulle agenzie di rating del credito e i repertori di dati sulle negoziazioni, e ii) le autorità nazionali competenti.

RECLAMI RIGUARDANTI I REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

Per presentare un reclamo riguardante un repertorio di dati sulle negoziazioni potete consultare la [pagina dei repertori di dati sulle negoziazioni](#).

RECLAMI RIGUARDANTI LE AGENZIE DI RATING DEL CREDITO

Per presentare un reclamo riguardante un'agenzia di rating del credito potete consultare la [pagina delle agenzie di rating del credito](#).

RECLAMI RIGUARDANTI I PARTECIPANTI AI MERCATI FINANZIARI DIVERSI DAI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI O DALLE AGENZIE DI RATING DEL CREDITO

Nel caso dei reclami riguardanti i partecipanti ai mercati finanziari (ad esempio una banca, un'impresa di investimento ecc.) si fa presente che l'ESMA non dispone abitualmente di poteri d'indagine o d'intervento nei confronti di un partecipante ai mercati finanziari diverso da un'agenzia di rating del credito o da un repertorio di dati sulle negoziazioni. Tuttavia, i reclami di questo tipo possono essere sottoposti ad altri organi, tra cui le autorità nazionali rilevanti. Ulteriori informazioni su questa e altre opzioni possibili sono disponibili [qui](#). **Se il vostro reclamo riguarda un'agenzia di rating del credito o un repertorio di dati sulle negoziazioni, consultate le sezioni precedenti.**

SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NAZIONALI CHE RECEPISCONO LA DIRETTIVA OICVM

Per segnalare violazioni di disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva OICVM, potete consultare la sezione relativa agli OICVM sulla [pagina relativa alla gestione dei fondi](#).

RECLAMO RIGUARDANTE UN'AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE

A norma dell'articolo 17 del proprio regolamento istitutivo [regolamento (UE) n. 1095/2010] l'ESMA dispone di poteri d'indagine e d'intervento in caso di inadempimento da parte delle autorità nazionali competenti degli obblighi previsti dalla legislazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del suddetto regolamento. Ulteriori informazioni sull'ambito di applicazione di tali poteri sono disponibili nel [regolamento ESMA \(in particolare all'articolo 17\)](#).

Si consiglia di consultare anche le [disposizioni del regolamento interno dell'ESMA sulle indagini relative a violazioni del diritto dell'UE](#). Tali disposizioni spiegano sia la procedura per valutare l'avvio di un'indagine a norma dell'articolo 17, sia le modalità con cui condurla.

Fatte salve queste disposizioni, si prega di tenere conto di quanto segue in relazione alla procedura di cui all'articolo 17.

1. Una domanda è ritenuta ammissibile soltanto se descrive chiaramente in quale modo un'autorità competente non ha applicato gli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento ESMA o li ha applicati in un modo che sembra costituire una violazione del diritto dell'UE, comprese le norme tecniche adottate ai sensi degli articoli da 10 a 15, in particolare in quanto ha omesso di assicurare che un partecipante ai mercati finanziari rispetti gli obblighi stabiliti in tali atti.

2. Una domanda potrebbe essere considerata inammissibile se:

- non è redatta in una delle lingue ufficiali dell'UE;
- è palesemente immotivata;
- ha carattere frivolo o vessatorio;
- non contiene un reclamo;
- contiene un reclamo riguardante una materia estranea all'ambito di applicazione degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento;
- non contiene riferimenti, né impliciti né espliciti, a un'autorità competente cui possa essere imputata l'asserita violazione del diritto dell'UE;
- riguarda atti o omissioni compiuti da una persona fisica o un organismo, tranne che la domanda riveli il coinvolgimento di autorità competenti o asserisca che le stesse hanno omesso di agire in risposta a tali atti o omissioni;
- contiene un reclamo sostanzialmente uguale a un altro reclamo riguardo al quale l'ESMA ha già comunicato al reclamante la propria posizione o ha già adottato una chiara posizione pubblica e coerente.

3. L'ESMA può avviare un'indagine soltanto dopo aver stabilito che la domanda è ammissibile.

Affinché l'ESMA possa prendere conoscenza del vostro reclamo e valutarne l'ammissibilità, vi invitiamo a compilare il [modulo di reclamo relativo alle autorità nazionali competenti](#) e a inviarlo per posta elettronica all'indirizzo specificato nel modulo stesso.

Metodi di lavoro

CONSIGLIO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

All'interno dell'ESMA, il consiglio delle autorità di vigilanza adotta tutte le decisioni politiche dell'Autorità e approva tutto il suo operato, prevalentemente ai livelli 2, 3 e 4.

Il consiglio delle autorità di vigilanza è composto dai responsabili di 28 autorità nazionali e dagli osservatori di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e della Commissione europea, da un rappresentante dell'Autorità bancaria europea e dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, nonché da un rappresentante del Comitato europeo per il rischio sistemico.

Il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza semplice (un voto per ciascun membro nazionale) su tutte le materie, ad eccezione degli orientamenti e delle norme tecniche. In conformità del trattato sull'Unione europea, le decisioni in materia di orientamenti e norme tecniche sono adottate a maggioranza qualificata.

COMITATI PERMANENTI E RETI

L'attività quotidiana di elaborazione delle proposte da sottoporre all'approvazione del consiglio delle autorità di vigilanza è svolta abitualmente dai comitati permanenti. I comitati permanenti sono presieduti

da rappresentanti nazionali di rango elevato (di solito membri del consiglio delle autorità di vigilanza) e riuniscono esperti nazionali con il sostegno dei dipendenti dell'Autorità, che fungono da relatori per i comitati.

Laddove ritenuto necessario, l'ESMA può riconsiderare i comitati permanenti esistenti e, se del caso, riorganizzarli o istituirne di nuovi.

Dopo essere stati istituiti, i comitati permanenti insediano abitualmente un gruppo di lavoro consultivo formato da partecipanti ai mercati (operatori, consumatori e utenti finali) che fornisce consulenza tecnica al gruppo di esperti durante la fase redazionale. I partecipanti ai mercati sono esperti provenienti da tutti gli Stati membri europei. Non hanno il compito di rappresentare interessi nazionali o di una determinata impresa e non sostituiscono l'importante processo di consultazione generale di tutti i partecipanti ai mercati e delle altre parti interessate, né il ruolo specifico del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, come previsto dal regolamento ESMA.

Quando un documento è pronto per essere sottoposto a consultazione pubblica (previa approvazione del consiglio delle autorità di vigilanza) viene pubblicato sul sito web dell'ESMA nella sezione Consultazioni, e spesso è organizzata un'audizione pubblica. Inoltre, l'ESMA consulta formalmente il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati e, se necessario, ogni altra autorità competente.

I comitati permanenti e i gruppi dell'ESMA hanno altresì lo scopo di rafforzare la rete delle autorità di regolamentazione in un determinato ambito, come concordato in una serie di mandati definiti ad hoc. Pertanto, gran parte della loro attività si concentra anche sulle iniziative svolte al livello 3, che comprendono le azioni volte a rafforzare la cooperazione tra le autorità nazionali al fine di garantire una vigilanza coerente ed efficace sulle attività dei servizi finanziari, nonché l'applicazione in Europa delle norme in materia di strumenti finanziari e di ulteriori misure di tutela degli investitori. In tale contesto i comitati permanenti possono, ad esempio, stabilire norme e orientamenti o condividere informazioni riservate relative alla regolamentazione sulla base di accordi giuridici conclusi ai sensi del memorandum di intesa. Laddove opportuno, un comitato permanente può invitare parti esterne di altre autorità di vigilanza rilevanti a partecipare in qualità di osservatori.

STRUMENTI

Orientamenti

Al fine di promuovere la convergenza in materia di vigilanza, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 l'ESMA ha il potere di emanare orientamenti indirizzati alle autorità competenti o, se del caso, ai partecipanti ai mercati. Nel contesto dell'elaborazione degli orientamenti l'ESMA può avviare, se opportuno, una consultazione pubblica aperta. L'ESMA è autorizzata a ricevere dalle autorità competenti o, se del caso, dai partecipanti ai mercati informazioni sulla loro conformità agli orientamenti, nonché a pubblicare i motivi della non conformità delle autorità di vigilanza.

Norme tecniche

A norma degli articoli 10 e seguenti del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA ha il potere di elaborare norme tecniche da sottoporre alla Commissione per l'approvazione. A seconda del mandato del livello 1, l'ESMA elabora norme tecniche di regolamentazione che sono poi approvate dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE, oppure norme tecniche di attuazione che sono poi adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE. Prima di

sottoporre le norme tecniche alla Commissione, l'ESMA effettua abitualmente consultazioni pubbliche aperte.

Domande e risposte

L'ESMA può emanare domande e risposte rivolte alle autorità competenti o ai partecipanti ai mercati finanziari al fine di creare una cultura comune in materia di vigilanza e di elaborare prassi di vigilanza coerenti, nonché di garantire l'applicazione di procedure uniformi e approcci coerenti in tutta l'Unione.

Pareri

L'ESMA può emanare pareri rivolti alle autorità competenti o ai partecipanti ai mercati finanziari al fine di creare una cultura comune in materia di vigilanza e di elaborare prassi di vigilanza coerenti, nonché di garantire l'applicazione di procedure uniformi e approcci coerenti in tutta l'Unione.

CONTATTI CON LE PARTI INTERESSATE

L'ESMA è impegnata a garantire i livelli più elevati di trasparenza nelle proprie interazioni con le parti interessate. Pertanto pubblica informazioni sulle riunioni del proprio personale con le parti interessate esterne. Tali informazioni sono pubblicate all'inizio di gennaio, aprile, luglio e ottobre in relazione al trimestre precedente.

L'ESMA non tiene verbali concordati delle riunioni tra il proprio personale e le parti interessate.

Contatti tra il personale dell'ESMA e le parti interessate nel secondo trimestre del 2020

POLITICA IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'ESMA è impegnata a rispettare i principi di apertura e trasparenza sanciti nel trattato. Quando le parti interessate esterne partecipano alle riunioni con il personale dell'ESMA, la notizia della riunione è pubblicata sul sito web dell'ESMA insieme a una breve descrizione degli argomenti discussi, in applicazione della relativa politica dell'ESMA (ESMA/2016/1525). Si fa presente altresì che si può chiedere all'ESMA di rivelare i nomi dei partecipanti presentando una domanda di accesso ai documenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1049/2001.

Ulteriori informazioni sul trattamento dei vostri dati personali sono disponibili al seguente link: <https://www.esma.europa.eu/data-protection>.

Comitati permanenti e altri organi

Gran parte dell'attività dell'ESMA è sostenuta dai comitati permanenti, dai gruppi di lavoro e dalle task force, che riuniscono esperti di alto livello appartenenti alle autorità nazionali competenti. I vari comitati permanenti dell'ESMA sono istituiti su base permanente. Ciascun comitato è solitamente presieduto da rappresentanti di alto livello delle ANC e sostenuto dal personale dell'ESMA con funzioni di relatore. Tutti i comitati permanenti hanno anche gruppi di lavoro consultivi formati da rappresentanti delle parti interessate esterne.

I comitati permanenti dell'ESMA preparano il lavoro tecnico in tutte le aree delle sue attività. Tuttavia, l'organo dell'ESMA competente per le decisioni finali è il [consiglio delle autorità di vigilanza](#), mentre il [consiglio di amministrazione](#) si occupa della gestione dell'Autorità.

Su questa [pagina](#) sono disponibili informazioni sui comitati permanenti e sugli altri organi dell'ESMA.

Possibilità di carriera

L'ESMA intende assumere persone provenienti da vari ambiti di competenza professionale, sia del settore pubblico sia di quello privato.

PROCEDURA DI RECLUTAMENTO

Per maggiori informazioni sulla procedura dell'ESMA per il reclutamento di agenti temporanei/contrattuali e di esperti nazionali distaccati potete consultare i documenti [Orientamenti per i candidati](#) e [Politica dell'ESMA in materia di reclutamento](#), nonché gli avvisi dei [posti vacanti all'ESMA](#).

Nella [tabella generale di reclutamento](#) potete controllare lo stato di ciascuna procedura di selezione per la quale avete presentato domanda. In uno spirito di trasparenza e in conformità degli orientamenti del Mediatore europeo, i nomi dei membri del comitato di selezione sono disponibili al pubblico. Si ricorda che l'operato e le delibere del comitato di selezione sono riservati. È fatto divieto ai candidati di contattare direttamente o indirettamente il comitato di selezione; del pari, è vietato a chiunque fare altrettanto per conto dei candidati.

DOMANDE

I posti vacanti esterni dell'ESMA sono pubblicati sul [sito web e-recruitment](#) e i candidati devono inviare le domande per le posizioni vacanti mediante lo strumento di e-recruitment entro la scadenza stabilita (sempre le 23:59 ora di Parigi della data indicata nell'avviso di posto vacante). I candidati che intendono partecipare a più di una procedura di selezione devono presentare una domanda per ciascun posto vacante mediante procedimenti di candidatura distinti usando lo strumento di e-recruitment.

Banca dati CAST permanente dell'EPSO

Anche gli agenti contrattuali (sia come assistenti sia come funzionari) sono assunti dall'ESMA tramite la banca dati CAST permanente dell'EPSO (Ufficio europeo di selezione del personale). L'invito a manifestare interesse [EPSO/CAST/P/1-19/2017](#) riguarda numerosi profili professionali ed è costantemente aperto dal 5 gennaio 2017 per registrare le domande. Se soddisfatte i requisiti di ammissibilità, potete presentare domanda per uno o più dei profili e/o dei gruppi di funzioni previsti dalla CAST permanente. Se vi siete già registrati nella banca dati CAST permanente dell'EPSO non è necessario che vi registriate nuovamente. Vi consigliamo di indicare nel vostro profilo/nella vostra domanda che siete ancora interessati a lavorare per l'ESMA a Parigi (Francia).

Se avete dubbi sulle nostre procedure di selezione, potete scrivere all'indirizzo vacancies@esma.europa.eu.

TIROCINI

Il programma di tirocini retribuiti dell'ESMA offre agli studenti e ai laureati europei l'opportunità di acquisire un'esperienza unica e diretta dell'attività dell'ESMA. Nei sei-dodici mesi del tirocinio i tirocinanti possono mettere in pratica le conoscenze apprese durante gli studi e comprendere meglio cosa significhi lavorare per l'Europa. I tirocinanti forniscono aiuti e contributi ai vari progetti e rafforzano il lavoro quotidiano dell'ESMA apportando nuovi punti di vista e conoscenze accademiche aggiornate. La

loro attività può comprendere ricerche, contributi a relazioni, la compilazione di statistiche, l'esecuzione di compiti operativi e la partecipazione a studi e progetti ad hoc.

I posti vacanti per i tirocini sono sempre aperti; le relative domande sono riviste periodicamente e sono valutate soltanto quando nel bilancio dell'ESMA è disponibile una posizione per tirocinante. Si consiglia ai candidati di seguire le istruzioni riportate nell'invito a presentare domande per il tirocinio (le domande incomplete non saranno considerate valide). Solo i candidati migliori saranno contattati e invitati a sostenere un colloquio telefonico informale.

LAVORARE ALL'ESMA

In quanto organismo preposto specificamente alla regolamentazione dei mercati degli strumenti finanziari dell'UE, vi possiamo offrire opportunità in una pluralità di aree, tra cui: elaborazione di strategie, vigilanza, analisi finanziaria ed economica, comunicazioni, amministrazione e servizi giuridici.

Assumiamo persone provenienti da tutti gli ambiti dei mercati finanziari, ad esempio gestione di investimenti, infrastrutture dei mercati, economia, finanza d'impresa e rendicontazione, e siamo alla ricerca di professionisti di elevata qualità con conoscenze approfondite nel rispettivo settore.

POSSIBILITÀ DI CARRIERA

Il personale dell'ESMA è soggetto alla valutazione annuale delle prestazioni sulla base degli obiettivi concordati tra il superiore gerarchico e il titolare del posto. Il sistema di valutazione ha una duplice finalità: valutare le prestazioni del dipendente nel corso dell'anno e aiutarlo a sviluppare il proprio potenziale per migliorare ulteriormente le prospettive di carriera.

Per aiutare i dipendenti a fare carriera, l'ESMA elabora programmi individuali di formazione personalizzati per il singolo lavoratore, basati sull'autovalutazione e sulla valutazione del personale, che sosterranno lo sviluppo professionale continuo dei dipendenti e permetteranno loro anche di delineare il proprio percorso di carriera all'interno dell'organizzazione. Per sostenere questo obiettivo, l'ESMA offre varie opportunità di formazione nelle competenze di base, nelle abilità tecniche e in quelle gestionali attraverso attività formative individuali/di gruppo, eventi interni specifici o attività esterne. A mano a mano che l'ESMA si svilupperà, cresceranno anche le possibilità di mobilità interna e, quindi, le opportunità di carriera a lungo termine al suo interno.

CONTRATTI

L'ESMA assume il proprio personale sulla base di due tipi di contratto: agenti temporanei, ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regime applicabile agli altri agenti (RAA), e agenti contrattuali, ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del RAA. Il contratto iniziale degli agenti temporanei ha una durata di cinque anni. Dopo questo periodo il contratto può essere rinnovato a tempo indeterminato. Il contratto iniziale degli agenti contrattuali può avere una durata massima di cinque anni. Può essere rinnovato una volta per un periodo determinato. Eventuali rinnovi successivi del contratto avranno durata indeterminata.

PERIODO DI PROVA

Tutti i dipendenti dell'ESMA devono servire un periodo di prova della durata di nove mesi.

RETRIBUZIONE E INDENNITÀ

Le nostre condizioni lavorative e contrattuali si basano sullo statuto dei funzionari dell'Unione europea e sul regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (RAA). Queste condizioni prevedono un pacchetto retributivo competitivo che comprende la previdenza pensionistica e l'assicurazione contro le malattie, gli infortuni e la disoccupazione. Inoltre, il personale riceve indennità aggiuntive a seconda della situazione familiare.

RETRIBUZIONE DI BASE E INDENNITÀ

La retribuzione del personale dipende dalla categoria e dal grado di ciascuna posizione. Gli stipendi mensili di base sono riportati nelle seguenti tabelle.

Su questa [pagina](#) sono consultabili gli stipendi mensili di base dei dipendenti dell'ESMA.

Posti vacanti

Su questa [pagina](#) si possono consultare i posti vacanti, le posizioni esecutive vacanti e le posizioni esecutive vacanti precedenti dell'ESMA.

Appalti

In questa pagina sono disponibili informazioni sugli appalti dell'ESMA in corso e su quelli conclusi, nonché istruzioni relative alle modalità di partecipazione, qualora la vostra impresa fosse interessata a lavorare per l'ESMA.

Nell'approvvigionamento di beni e servizi l'Autorità garantisce la concorrenza in conformità delle norme che disciplinano gli enti pubblici europei.

Per ulteriori informazioni dettagliate sulla base giuridica degli appalti dell'ESMA si rinvia ai pertinenti articoli del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012] e alle relative norme di adattamento, tramite i link esterni nella sezione a destra.

CANDIDATI O OFFERENTI BRITANNICI

Si fa presente che, dopo il ritiro del Regno Unito dall'UE, le norme sull'accesso alle procedure di appalto dell'UE da parte di operatori economici stabiliti in paesi terzi si applicano ai candidati e agli offerenti del Regno Unito in conformità dell'esito dei negoziati. Qualora l'accesso non sia previsto dalla normativa vigente, i candidati e gli offerenti del Regno Unito potrebbero non essere ammessi alla procedura di appalto.

Su questa [pagina](#) sono disponibili informazioni sugli appalti dell'ESMA in corso e su quelli conclusi, nonché istruzioni relative alle modalità di partecipazione.

Protezione dei dati

La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte dell'ESMA si basa sul regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla

tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, quale applicato dall'ESMA nelle norme di esecuzione adottate dal suo consiglio di amministrazione.

REGISTRO CENTRALE

[Registro centrale](#) contenente tutte le registrazioni delle attività di trattamento dei dati personali svolte dall'ESMA

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Potete accedere liberamente alla maggior parte del sito web dell'ESMA senza dover rivelare informazioni che vi riguardano; tuttavia, in alcuni casi è necessario fornirle per poter usufruire dei servizi elettronici che avete richiesto. Le pagine che vi chiedono di rivelare queste informazioni le tratteranno in conformità della politica descritta nel regolamento sopra menzionato.

A tale riguardo si precisa quanto segue:

- per ciascun servizio elettronico specifico, il titolare del trattamento determina le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali e garantisce la conformità dello specifico servizio elettronico alla politica sulla privacy;
- il responsabile della protezione dei dati dell'ESMA garantisce l'applicazione delle disposizioni del regolamento e delle sue norme di esecuzione e fornisce consulenza ai titolari del trattamento in merito all'adempimento dei loro obblighi (si veda in particolare il capo IV, sezione 6, del regolamento);
- il Garante europeo della protezione (GEPD) dei dati funge da autorità di controllo indipendente per tutte le istituzioni e gli organi dell'UE (si veda il capo VI del regolamento);
- l'ESMA tiene registrazioni delle attività di trattamento a norma dell'articolo 31 del regolamento.

CHE COS'È UN SERVIZIO ELETTRONICO?

Un servizio elettronico su questo sito web consiste in un servizio o una risorsa messi a disposizione in internet per migliorare la comunicazione tra i cittadini e le imprese, da un lato, e l'ESMA, dall'altro.

L'ESMA offre o può offrire tre tipi di servizi elettronici:

1. servizi informativi, che permettono agli utenti di accedere alle informazioni in modo facile ed efficace, garantendo così maggiore trasparenza e conoscenza delle attività dell'ESMA;
2. servizi di comunicazione interattivi, che permettono di migliorare i contatti con il pubblico destinatario dell'ESMA, facilitando così le consultazioni e i meccanismi di riscontro per contribuire alla definizione delle strategie, delle attività e dei servizi dell'Autorità;
3. servizi operativi, che offrono accesso a tutti i principali tipi di operazioni che si possono eseguire con l'ESMA, ad esempio appalti, operazioni finanziarie, reclutamento, iscrizione a eventi eccetera.

SITI WEB DI TERZI

Il sito web dell'ESMA contiene link a siti di terzi. Poiché non abbiamo il controllo di questi siti, vi invitiamo a informarvi sulle loro politiche di protezione dei dati.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Come principio di carattere generale, l'ESMA tratta i dati personali al solo fine di adempiere i compiti svolti nell'interesse pubblico a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della pertinente legislazione ovvero nel legittimo esercizio dei poteri pubblici di cui è investita essa stessa o una terza parte alla quale i dati sono rivelati.

Tutte le operazioni di trattamento dei dati personali sono debitamente notificate al responsabile della protezione dei dati dell'ESMA e, se del caso, al Garante europeo della protezione dei dati.

L'ESMA garantisce che le informazioni raccolte sono trattate e/o sono consultate soltanto dai propri dipendenti responsabili delle corrispondenti operazioni di trattamento.

L'ESMA non adotta alcuna decisione senza l'intervento umano e basata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici o incida in maniera analoga su persone fisiche.

Ove non diversamente previsto dal registro centrale, si considera che tutte le persone fisiche che forniscono informazioni personali all'ESMA in formato cartaceo o elettronico abbiano inequivocabilmente espresso il proprio consenso alle successive operazioni di trattamento in applicazione dell'articolo 7 del regolamento. Le persone fisiche hanno il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non ha effetti sulla liceità delle operazioni di trattamento precedenti.

Gli interessati hanno il diritto di ricevere informazioni sul trattamento dei loro dati personali, di accedere agli stessi e di correggere eventuali dati personali inesatti o incompleti, nonché di chiedere la cancellazione e la limitazione del trattamento dei propri dati personali e di opporsi al loro trattamento mediante domanda scritta da inviare al titolare del trattamento (le sue informazioni di contatto sono riportate nella pertinente registrazione pubblicata nel registro centrale). In ogni momento gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati dell'ESMA e presentare ricorso al Garante europeo della protezione dei dati.

COME SONO TRATTATI I DATI DALL'ESMA?

Maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dei vostri dati personali da parte dell'ESMA, sui vostri diritti e sul loro esercizio sono disponibili nella pertinente registrazione pubblicata nel registro centrale. Le registrazioni contengono, in particolare, le seguenti informazioni:

- quali informazioni sono raccolte e per quali finalità. L'ESMA raccoglie informazioni personali esclusivamente nella misura necessaria per conseguire una determinata finalità. Le informazioni non saranno riutilizzate per finalità incompatibili;
- per quanto tempo sono conservati i vostri dati. L'ESMA conserva i dati esclusivamente per il tempo necessario a conseguire la finalità della raccolta o dell'ulteriore trattamento;

- a chi sono rivelate le vostre informazioni. L'ESMA rivela le informazioni a terzi soltanto nel caso in cui ciò sia necessario per conseguire la o le finalità sopra specificate e ai (alle categorie di) destinatari citati (citate). L'ESMA non rivela i vostri dati personali a fini di diffusione commerciale diretta;
- informazioni sui trasferimenti internazionali di dati personali, laddove pertinenti;
- informazioni su come esercitare i vostri diritti, inclusi le limitazioni eventualmente applicabili e un punto di contatto cui sottoporre domande o reclami;
- le misure di sicurezza adottate per proteggere le vostre informazioni da possibili abusi o accessi non autorizzati.

QUALI SONO I VOSTRI DIRITTI E COME LI POTETE ESERCITARE?

Avete il diritto di accedere alle informazioni riguardanti i vostri dati personali trattati dall'ESMA, verificarne l'esattezza e, se necessario, correggerli qualora siano inesatti o incompleti. Inoltre, avete il diritto di chiedere la cancellazione dei vostri dati personali se essi non sono più necessari per le finalità del trattamento, se revocate il vostro consenso o se l'operazione di trattamento è illecita.

In talune circostanze, ad esempio se contestate l'esattezza dei dati personali trattati o non siete certi che i vostri dati personali siano trattati in modo lecito, potete chiedere al titolare del trattamento dei dati di limitare il loro trattamento. In presenza di motivi legittimi cogenti avete altresì il diritto di opporvi al trattamento dei vostri dati personali.

Inoltre, avete il diritto alla portabilità dei dati; ciò significa che potete chiedere la restituzione dei vostri dati personali in possesso del titolare del trattamento e trasferirli da un titolare del trattamento a un altro, laddove ciò sia tecnicamente possibile.

Per esercitare i vostri diritti potete contattare il titolare del trattamento dei dati (le sue informazioni di contatto sono riportate nella pertinente registrazione pubblicata nel registro centrale). Sono ammesse esenzioni a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

In alcuni casi i vostri diritti potrebbero essere limitati ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, del regolamento interno dell'ESMA e di altre disposizioni legislative pertinenti, come gli obblighi dell'ESMA di non rivelare informazioni riservate in ottemperanza del segreto professionale ovvero di prevenire pregiudizi o danni per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza o di applicazione della legge da parte di un'autorità di un paese terzo che agisce nell'esercizio dei poteri ufficiali di cui è investita. Tali funzioni possono comprendere i compiti riguardanti il controllo o la valutazione della conformità alla normativa applicabile, la prevenzione di violazioni o indagini su presunte violazioni, obiettivi rilevanti di interesse pubblico generale o la vigilanza su persone ed entità regolamentate.

In ogni caso, prima di applicare una limitazione l'ESMA ne valuterà l'adeguatezza. La limitazione dovrebbe essere necessaria e prevista dalla normativa e va applicata soltanto finché continua a sussistere il motivo per cui è stata adottata.

DECISIONE SULLE NORME INTERNE RELATIVE ALLE LIMITAZIONI DI DETERMINATI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Decisione sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati

- In conformità dei requisiti di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, l'ESMA ha adottato una decisione che stabilisce le norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività svolte dall'ESMA (GU L 303 del 25 novembre 2019, pag. 31, in appresso «la decisione»). Ai sensi di questa decisione, l'ESMA può applicare limitazioni di determinati diritti degli interessati (come il diritto di ricevere informazioni e i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento eccetera).
- In ogni caso l'ESMA valuterà l'adeguatezza della limitazione. La limitazione dovrebbe essere necessaria e prevista dalla normativa e va applicata soltanto finché continua a sussistere il motivo per cui è stata adottata.

[Decisione sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati](#)

Trasferiamo alcuni dei vostri dati personali verso paesi terzi o organismi internazionali (al di fuori dell'UE/del SEE)?

L'ESMA trasferisce i dati personali al di fuori dell'UE/del SEE soltanto nel caso in cui ciò sia necessario e adeguato per adempiere gli obblighi nel contesto della cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 33 del [regolamento ESMA](#) e di sue eventuali modifiche, abrogazioni o sostituzioni successive.

I trasferimenti sono effettuati a norma del capo V del regolamento (UE) 2018/1725, ossia in presenza di una [decisione di adeguatezza in cui la Commissione riconosce che un paese terzo assicura un livello di protezione adeguato dei dati personali](#), ovvero per importanti motivi di interesse pubblico, come riconosciuto dalla legislazione dell'Unione o dello Stato membro.

Qualora la Commissione non abbia adottato una decisione di adeguatezza e nel caso in cui tali trasferimenti siano effettuati nello svolgimento abituale delle attività economiche o delle prassi, i vostri dati personali possono essere trasferiti esclusivamente alle autorità dei paesi terzi firmatarie dell'accordo amministrativo (AA) IOSCO-ESMA per il trasferimento di dati personali tra le autorità di regolamentazione dei valori mobiliari dei paesi SEE e quelle dei paesi extra SEE, concluso in conformità dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento.

In particolare, sono garantite le seguenti tutele per gli scambi di dati personali effettuati a norma dell'AA:

- l'ESMA trasferisce unicamente i dati personali che sono rilevanti, adeguati e limitati a quanto necessario per conseguire le finalità per le quali sono stati richiesti da un'autorità di un paese terzo (APT);
- l'APT che riceve i dati personali dall'ESMA deve attuare misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali ricevuti da accesso, distruzione, perdita, alterazione o rivelazione non autorizzata dovuti a cause accidentali o illegali;
- l'APT conserva i dati personali per un periodo non superiore a quello necessario e appropriato alla finalità del loro trattamento;
- l'APT non adotta alcuna decisione relativa a una persona fisica unicamente sulla base del trattamento automatizzato dei dati, compresa la profilazione, senza l'intervento umano.

L'APT non rivela i vostri dati personali per altre finalità, ad esempio per fini commerciali o di marketing.

Nel contesto dei trasferimenti internazionali, i vostri diritti potrebbero essere revocati o limitati in particolare al fine di prevenire pregiudizi o danni per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza o di applicazione della legge da parte di un'APT che agisce nell'esercizio dei poteri ufficiali di cui è investita, come indicato nella sezione precedente («Quali sono i vostri diritti e come li potete esercitare?»).

Se ritenete che i vostri dati personali non siano stati trattati in conformità delle garanzie di cui all'AA, potete presentare un reclamo o una richiesta all'ESMA, all'APT o a entrambe le autorità; a tal fine potete contattare il titolare del trattamento dei dati (le sue informazioni di contatto sono riportate nella pertinente registrazione pubblicata nel registro centrale). In questi casi l'ESMA e l'APT si adopereranno al meglio per comporre la controversia o soddisfare la richiesta in via amichevole e tempestivamente.

Qualora la questione non venga risolta, è possibile ricorrere ad altri metodi idonei a comporre la controversia, a meno che la richiesta sia manifestamente infondata o eccessiva. Tali metodi comprendono la partecipazione a procedimenti di mediazione non vincolanti o altri procedimenti non vincolanti di composizione delle controversie avviati dalla persona fisica ovvero dall'ESMA o dall'APT interessata.

Se la questione non è risolta con la cooperazione delle autorità né mediante procedimenti di mediazione non vincolanti o altri procedimenti non vincolanti di composizione delle controversie, qualora l'ESMA reputi che, nella questione da voi sollevata, l'APT non abbia agito in conformità delle garanzie di cui all'AA, sospenderà il trasferimento dei dati personali all'APT fino a quando riterrà che la questione è gestita dall'APT in modo soddisfacente, e ve ne darà comunicazione.

ACCORDO AMMINISTRATIVO PER IL TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI TRA LE AUTORITÀ DEI PAESI SEE E QUELLE DEI PAESI EXTRA SEE

- Qualora la Commissione non abbia adottato una decisione di adeguatezza e nel caso in cui i trasferimenti di dati personali siano effettuati nello svolgimento abituale delle attività economiche o delle prassi, l'ESMA trasferirà i dati personali esclusivamente alle autorità dei paesi terzi firmatarie dell'accordo amministrativo (AA) IOSCO-ESMA per il trasferimento di dati personali tra le autorità di regolamentazione dei valori mobiliari dei paesi SEE e quelle dei paesi extra SEE, concluso in conformità dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725.
- Il Garante europeo della protezione dei dati ha autorizzato l'ESMA ad avvalersi dell'accordo amministrativo al fine di assicurare garanzie adeguate per il trasferimento di dati personali a enti pubblici di paesi terzi non soggetti a una decisione di adeguatezza della Commissione europea, sulla base del parere positivo del Garante europeo della protezione dei dati (parere 4/2019).

[Elenco dei membri della
IOSCO firmatari dell'AA](#)

[Parere del
GEPD](#)

[Decisione di
autorizzazione del GEPD](#)

[Accordo
amministrativo](#)

COME TRATTIAMO I MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA CHE CI INVIATE?

Alcune pagine del sito web dell'ESMA contengono un link alle nostre caselle di posta elettronica di contatto; il link attiva il vostro software di posta e vi invita a mandarci un messaggio con le vostre osservazioni. Quando ci inviate questi messaggi, i vostri dati personali sono raccolti solo nella misura necessaria per potervi rispondere. Se gli addetti alla gestione della posta elettronica non sono in grado



di rispondere alla vostra domanda, la inoltrano a un altro servizio. Se avete domande sul trattamento dei vostri messaggi di posta elettronica e sui dati personali correlati, non esitate a formularle nel vostro messaggio.

CONTATTI DELL'RPD

Se avete domande potete inviarle a: DPO@esma.europa.eu

DIRITTO DI RICORSO

Se ritenete che i vostri diritti di cui al regolamento (UE) 2018/1725 siano stati violati a seguito del trattamento dei vostri dati personali da parte dell'ESMA, avete il diritto di presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati (edps@edps.europa.eu).